

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3814

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BINETTI, BUTTIGLIONE, D'ALIA, DE MITA, PAGANO

Modifiche all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernenti l'aggravamento delle pene per il reato di surrogazione di maternità e la sua perseguibilità all'estero

Presentata il 10 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La surrogazione di maternità consiste nella cessione a terzi, per sempre, di un neonato da parte della donna che lo ha partorito: una cessione puntualmente regolata da un apposito contratto stipulato fra gestante e committenti in un momento precedente al concepimento del nato.

Il contratto che regola la gestazione e la successiva cessione del bambino non può che essere intrinsecamente vessatorio nei confronti della gestante, considerando che l'obiettivo è quello di consegnare ai committenti il neonato, imponendo alla donna di portare avanti la gravidanza secondo modalità che i committenti arbitrariamente decidono essere le migliori per il nascituro; pertanto, oltre a regolare dettagliatamente la vita della gestante per tutto il periodo della gravidanza, sono imposti

esami clinici e comportamenti personali della madre surrogata che includono anche importanti restrizioni della libertà personale e prevedono sia l'aborto in caso di malformazioni del feto, sia la cosiddetta riduzione fetale in presenza di gravidanze gemellate non richieste.

Il contratto di maternità surrogata, per sua stessa natura, ha contenuto patrimoniale e carattere oneroso, tenuto conto della gravosità del periodo di gravidanza e dell'evento del parto: il corrispettivo previsto nel contratto in favore della madre surrogata è infatti diretto a retribuire il sacrificio richiesto a quest'ultima. Tale contratto, nella forma di surroga ad oggi maggiormente diffusa, include anche l'acquisto di gameti femminili da una donna diversa dalla madre surrogata, perché senza legame genetico con il nascituro sia più facile

per la gestante considerarlo appartenente ai committenti e cederlo alla nascita.

Il nuovo nato, in questo caso, ha due madri biologiche (una genetica e una gestazionale) e di solito la madre legalmente riconosciuta è inoltre una terza e ciò determina un'inquietante frammentazione della figura materna e associa la maternità surrogata alla compravendita di gameti, con tutti gli aspetti economici, antropologici e sociali connessi, primo fra tutti la « scelta » dei « donatori » su appositi cataloghi di bio-banche in base al fenotipo (colore della pelle, degli occhi e dei capelli e aspetto fisico).

Una donna che cede a terzi, dietro corrispettivo in denaro, il proprio neonato, a prescindere dalla presenza di un contratto di diritto privato vincolante fra le parti, compie un gesto perseguito come reato in gran parte del mondo. Il contratto di surrogazione, nei Paesi in cui è ammesso, rappresenta un'ingiustificata e incomprensibile eccezione; sottrarre un neonato alla donna che lo ha tenuto in gestazione e partorito integra, oltre che un crimine, una condotta di estrema crudeltà, una sorte generalmente destinata alle schiave nelle civiltà arcaiche.

Il legittimo desiderio di avere bambini non è un diritto esigibile.

Il contratto di surrogazione di maternità è evidentemente una nuova forma di mercato di esseri umani e rientra nella « tratta degli esseri umani », come definita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2005, resa esecutiva dalla legge n. 108 del 2010, quando indica che « il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante ».

La surrogazione di maternità viola altresì la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che all'articolo 1 recita: « Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti », ove si consideri che per il nato da maternità surrogata, a

differenza di tutti gli altri bambini, si decide fin da prima del concepimento che non crescerà con la donna che lo ha partorito cioè la madre, ma con persone che con essa hanno stipulato un contratto commerciale e che l'hanno indotta ad abbandonarlo alla nascita. Viola inoltre l'articolo 4 della medesima Dichiarazione, ove si afferma che « Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma », ove si consideri che le condizioni vessatorie contrattuali stabiliscono nei minimi dettagli la vita della gestante e ne definiscono gli obblighi, primo fra tutti la cessione del neonato alla nascita.

La surrogazione di maternità viola anche la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, che, all'articolo 8, stabilisce che « Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità », mentre all'articolo 32 dispone che « Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico ».

La surrogazione di maternità costituisce inoltre una forma di violenza contro le donne, secondo la definizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2013 (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), in cui, con l'espressione « violenza nei confronti delle donne », si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

La pratica della surrogazione di maternità, inoltre, contrasta esplicitamente con convenzioni internazionali e con pronunziamenti di istituzioni europee:

a) la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina del 1997, resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, che all'articolo 21 stabilisce che « Il corpo

umano e le sue parti non devono essere, in quanto tali, fonte di profitto »;

b) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, che all'articolo 3, sul diritto all'integrità della persona, ribadisce quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo, in particolare laddove prevede che si rispetti « il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro »;

c) la risoluzione 2010/2209 (INI) approvata dal Parlamento europeo il 5 aprile 2011, che impegna gli Stati membri a « riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili »;

d) la risoluzione 2015/2209 (INI) approvata dal Parlamento europeo in Assemblea plenaria il 17 dicembre 2015, sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014, in cui (paragrafo 115), « si condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce ». Nella risoluzione si afferma altresì che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, sia vietata e trattata come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani.

Il Comitato nazionale per la bioetica, che si è espresso più volte contro la mercificazione del corpo umano (mozione sulla compravendita di organi a fini di trapianto, 18 giugno 2004; mozione sulla compravendita di ovociti, 13 luglio 2007; parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, 23 maggio 2013), ritiene che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio, sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. A tale scopo il Comitato ha approvato una specifica mozione, contraria alla maternità surrogata a titolo oneroso.

Il Comitato ritiene inoltre che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento

del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali che emergono anche dai documenti citati.

Gramsci contro l'utero in affitto.

Per gli esponenti della sinistra che ritengono moderna, avanzata e democratica la pratica dell'utero in affitto, senza preoccuparsi degli abusi e dei soprusi che ne potrebbero derivare a danno delle classi sociali o delle popolazioni più deboli, riportiamo un brano premonitore, datato 6 giugno 1918, e tratto dal volume « Sotto la mole — scritti 1916-1920 » di Antonio Gramsci:

« Il dott. Voronof ha già annunciato (...) una nuova strada commerciale aperta all'attività esploratrice dell'iniziativa individuale. Le povere fanciulle potranno farsi facilmente una dote. A che serve loro l'organo della maternità? Lo cederanno alla ricca signora infecunda che desidera prole per l'eredità dei sudati risparmi maritali. Le povere fanciulle guadagneranno quattrini e si libereranno di un pericolo. Vendono già ora le bionde capigliature per le teste calve delle cocotte che prendono marito e vogliono entrare nella buona società. Venderanno la possibilità di diventar madri: daranno fecondità alle vecchie gualcite, alle guaste signore che troppo si sono divertite e vogliono ricuperare il numero perduto.

I figli nati dopo un innesto? Strani mostri biologici, creature di una nuova razza, merce anch'essi, prodotto genuino dell'azienda dei surrogati umani, necessari per tramandare la stirpe dei pizzicagnoli arricchiti. La vecchia nobiltà aveva indubbiamente maggior buon gusto della classe dirigente che le è successa al potere. Il quattrino deturpa, abbrutisce tutto ciò che cade sotto la sua legge implacabilmente feroce. La vita, tutta la vita, non solo l'attività meccanica degli arti, ma la stessa sorgente fisiologica dell'attività, si distacca dall'anima, e diventa merce da baratto; è il destino di Mida, dalle mani fatate, simbolo del capitalismo moderno ».

I figli non possono essere né comprati né venduti né in Italia né all'estero: si tratta di un reato perseguibile penalmente e universalmente.

L'utero in affitto o la maternità surrogata fanno escludere dal circuito delle adozioni, se cittadini italiani, sia la donna che ha generato che la coppia che ha commissionato il figlio, sia coloro che hanno pubblicizzato tale pratica.

L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 e prevede sia l'inasprimento delle sanzioni, sia l'esclusione, per coloro, che siano condannati per le violazioni in materia di fecondazione eterologa, dalla

possibilità di adozione e di affidamento. Le sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 12 sono raddoppiate (la nuova previsione prevede una multa da 600.000 a un milione di euro, oltre alla reclusione da uno a tre anni) ed estese anche a coloro che favoriscono o pubblicizzano la pratica di surrogazione di maternità, per i quali sono previste la reclusione da due a cinque anni e una multa da 1.200.000 a 2.000.000 di euro.

Le sanzioni relative alla maternità surrogata si applicano anche nel caso in cui il fatto sia commesso da cittadini italiani all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Chiunque, al fine di accedere allo stato di madre o di padre, fruisce della pratica della surrogazione di maternità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Chiunque organizza, favorisce o pubblicizza la pratica della surrogazione di maternità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.200.000 a 2.000.000 di euro. Le disposizioni del presente comma nonché, limitatamente al caso di concorso di reati, quelle dell'articolo 56, secondo comma, del codice penale, si applicano anche quando il fatto sia commesso da cittadini italiani all'estero.

1-bis. La condanna per uno dei reati di cui al comma 1 comporta anche l'impossibilità definitiva di accedere agli istituti dell'adozione e dell'affidamento, di cui ai titoli *I-bis*, II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184 »;

b) al comma 6, le parole: « o la surrogazione di maternità » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero organizza in favore di terzi o pubblicizza la pratica della surrogazione di maternità ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0042040